

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE  
DEGLI ANIMALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEGNAGO.**

[\0\](#)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.11 DEL 23 FEBBRAIO 2006**

## **INDICE**

### **Titolo I : Principi ispiratori del regolamento**

Art.1. Profili istituzionali.

Art.2: Valori etici e culturali – legittimazione del comune

### **Titolo II: Definizioni ed ambito di applicazione**

Art.3: Definizioni

Art.4: Ambito di applicazione

### **Titolo III: Competenze del Comune ed esercizio**

Art.5: Competenze del Comune

Art.6: Vigilanza

Art.7: Irrogazione delle sanzioni e procedimento

### **Titolo IV: Disposizioni generali**

Art.8: Detenzione degli animali

Art.9: Maltrattamento e mancato benessere degli animali - Divieti

Art. 10: Pet Therapy - cani per disabili – trasporto di animali su mezzi pubblici

Art.11: Commercio degli animali

Art.12: Inumazione degli animali

### **Titolo V: Comuni animali d'affezione**

Art.13: Cani

Art.14: Gatti

Art.15: Uccelli

Art.16: Animali acquatici

Art.17: Animali esotici

**Titolo VI: Sanzioni e disposizioni finali**

Art.18: Sanzioni – Sequestro - Confisca

Art.19: Proventi da irrogazione delle sanzioni

Art.20: Disposizioni finali

\\0//

## **Titolo I : Principi ispiratori del regolamento**

### Art.1. Profili istituzionali.

Il regolamento condivide i principi espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO in Parigi, pure rilevando peraltro che l'attribuzione diretta di diritti agli animali, nell'impossibilità dell'esercizio diretto e della mancanza di norme dell'esercizio in rappresentanza, è soggetta a concreta inattuabilità, come confermato dallo stato attuale della legislazione:

a) le disposizioni del codice penale vigente (artt.544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies) tutelano il valore del sentimento dell'uomo verso gli animali, ovvero (art.727) comportamenti sociali;

b) le leggi sul prelievo venatorio (L.11.2.1992 n.157; L.R. Veneto 9.12.1993 n.50) tutelano la fauna selvatica quale bene che è parte del patrimonio dello Stato, come pure quelle di tutela degli habitat della fauna selvatica (D.P.R. 8.9.1997 n.357) e di altre leggi recettive di convenzioni internazionali poste a tutela del patrimonio faunistico mondiale (L.7.2.1992 n.150), consequenzialmente con le previsioni della disciplina codicistica civile che considera l'animale un bene;

c) le leggi sugli animali di affezione ne fa di essi, quali entità valorizzate in sé, oggetto della tutela, ma non attribuisce a loro diritti (L. 14.8.1991 n.281; L.R. Veneto 28.12.1993 n.60); rafforza tale principio informatore, con significativo e giuridicamente elevato riconoscimento degli animali, la Costituzione Europea, approvata in Roma in data 29 ottobre 2004, che traccia le linee informatrici di tutta la legislazione secondaria, là dove, all'art.III – 121, definisce gli animali quali “esseri senzienti” ed obbliga l'Unione e gli Stati membri, nella emanazione

delle leggi, a tenerne “pienamente conto delle –loro- esigenze in materia di benessere”.

Il comune ritiene la necessità di porre la propria attenzione nelle norme di propria emanazione anche verso gli animali, e nella giuridica impossibilità di attuazione dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale per l’assenza di norme di rango superiore che lo consentano, ad essi principi il regolamento si rivolge quale fonte di ispirazione ed allinea le norme regolamentari sul solco tracciato dalla carta costituzionale europea per la difesa del valore rappresentato dalla vita dell’animale, quale essere capace di soffrire, provare piacere e dolore, esprimere affetti e comunicare.

A questo valore in sé, e non in quanto utile agli interessi dell’uomo, si rivolgono pertanto le norme regolamentari ed è affidato ad esse lo scopo di favorire la convivenza tra l’uomo e gli animali, in particolare quelli d’affezione comuni, nei quali sono maggiormente riconoscibili le caratteristiche di esseri senzienti, da improntarsi a rispetto e protezione di questi ultimi, per la formazione dell’uomo e per il mantenimento, in contesto più generale, degli equilibri della natura.

#### Art.2: Valori etici e culturali – legittimazione del comune

Il comune garantisce la tutela dell’animale per l’esistenza compatibile con le sue caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il comune favorisce la presenza sul territorio di animali, quali elemento essenziale dell’ambiente, promuove e sostiene le iniziative di conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.

Il comune individua nella tutela degli animali lo strumento col quale si concretizza la cura verso tutti gli esseri viventi, in particolare verso le specie più deboli.

Il comune promuove la formazione di programmi didattici nelle scuole allo scopo di accrescere la cultura zoofila ed il benessere degli animali d'affezione

Per le violazioni del regolamento è attribuita al comune la legittimazione ad adottare i provvedimenti sanzionatori e a promuovere le azioni in sede giudiziaria.

Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui sono legati gli animali per la loro esistenza.

## **Titolo II: Definizioni ed ambito di applicazione**

### Art.3: Definizioni

Con il termine animale si intende ogni essere appartenente a qualsivoglia specie animale.

Con il termine animale d'affezione si intendono tutti gli animali tenuti dall'uomo presso la propria abitazione, o pertinenze di essa, senza fini di produzione, commercio o di alimentazione; nel regolamento sono individuati quelli comuni, senza però esclusione dalla tipologia delle specie diverse.

Con il termine detentore si intende la persona che, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, detenga l'animale, anche in stato di libertà o semilibertà; il detentore è responsabile della custodia e del benessere dell'animale, della sua salute e riproduzione; uguale responsabilità ha verso la prole dell'animale; il detentore, in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento, è il soggetto destinatario delle sanzioni ivi previste.

Con il termine regolamento si intende il presente corpo di norme.

Con il termine comune si intende il Comune di Legnago.

### Art.4: Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda tutte le specie animali, ed in particolare disciplina i rapporti tra il detentore e l'animale, soprattutto d'affezione, nel territorio comunale.

Sono escluse: le attività economiche inerenti all'allevamento di animali da reddito o a esse connesse; le attività connesse al prelievo venatorio, alla pesca sportiva o di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti; le attività di disinfestazione e derattizzazione.

### **Titolo III: Competenze del Comune ed esercizio**

#### **Art.5: Competenze del Comune**

E' attribuito al Comune, e per esso agli organi individuati dalle leggi vigenti, l'esercizio della tutela degli animali e della vigilanza sulla osservanza delle disposizioni del regolamento, e l'irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento.

E' altresì attribuita al Comune l'attuazione delle disposizioni del regolamento anche con l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Per assolvere le funzioni che precedono l'organo competente si avvale dell'assessorato di riferimento, degli uffici comunali ed in particolare dell'Ufficio Ecologia.

#### **Art.6: Vigilanza**

Sono incaricati a fare rispettare il regolamento i medici veterinari del Servizio veterinario dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, e tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

#### **Art.7: Irrogazione delle sanzioni e procedimento**

Alla irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento si applicano le disposizioni della L.24.11.1981 n.689.

#### **Titolo IV: Disposizioni generali**

##### **Art.8: Detenzione degli animali**

Chi detiene un animale deve rispettare le norme poste a sua tutela fisica e comportamentale e curarne il benessere, conoscendo le sue necessità fisiologiche ed etologiche.

Chi detiene l'animale deve custodirlo in ambiente adeguato per la specie di appartenenza e controllarne lo stato di salute e chiedere l'intervento del medico veterinario per gli interventi in via preventiva e qualora il suo stato di salute lo richieda per un trattamento terapeutico adeguato.

In particolare, il detentore, a favore dell'animale, deve:

- a) assicurare il cibo adeguato, per qualità e quantità, all'alimentazione secondo le naturali caratteristiche della specie d'appartenenza e l'acqua in quantità sufficiente; la quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi e l'accesso al cibo deve essere consentito contemporaneamente a tutti i soggetti per evitare episodi di competizione e aggressività;
- b) garantire spazi necessari per l'attività motoria adeguata alla specie e alla taglia, con ricoveri adatti per le intemperie e il sole;
- c) curare la salute prevenendo l'insorgere e diffusione di malattie, curare la pulizia e l'igiene del soggetto e dell'ambiente nel quale vive;
- d) curare la sicurezza, eliminando le fonti di pericolo per l'incolumità ed evitando l'infittimento di soggetti;
- e) evitare di coltivare l'istinto all'aggressione, se non rigorosamente limitata alla protezione dell'incolumità personale e della sicurezza della casa;

f) evitare l'abuso di sistemi di correzione, soprattutto violenti, per l'educazione e l'addestramento;

g) rispondere della custodia, evitare la fuga e curare il benessere del soggetto e della sua riproduzione.

#### Art.9: Maltrattamento e mancato benessere degli animali - Divieti

Ferma l'applicazione delle norme provenienti da fonti di rango superiore e di altri provvedimenti, è vietato maltrattare gli animali ovvero porre in essere azioni che possano nuocere al loro benessere.

E', in particolare, vietato:

a) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua o del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici; tenere gli animali esposti alle intemperie e al sole senza ricoveri adeguati alle dimensioni e comportamento delle specie animali; tenere gli animali in gabbia all'aperto senza una tettoia sovrastante di dimensioni almeno doppie rispetto alla gabbia; stabulare animali in gabbie con la pavimentazione di rete superiore alla metà della superficie della gabbia;

b) tenere gli animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano dello stato di salute;

c) segregare animali, diversi da uccelli e piccoli roditori, per tempo prolungato in contenitori o scatole, ad eccezione, per il tempo necessario, di casi di trasporto e di ricovero per cure; segregare animali in contenitori, anche autovetture, soggetti a rialzi e abbassamenti termici; le terrazze e i balconi non sono considerati come luoghi di ricovero permanente di animali;

d) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, anche ricorrendo a strumenti cruenti (collari elettrici o con punte etc.);

- e) tenere gli animali in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- f) l'addestramento dei cani e degli altri animali per esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità loro;
- g) provocare l'affaticamento o sofferenze agli animali sottoponendoli a comportamenti o condizioni non compatibili con la struttura fisica della specie, l'età e lo stato di salute dell'animale; è vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore;
- h) la colorazione degli animali, ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche della specie o razza, con l'uso di prodotti di estrazione naturale non dannosi alla salute da somministrare nell'alimentazione;
- i) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare a loro sofferenze, ferite o danni anche temporanei; i contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi; i contenitori dovranno essere ispezionabili;
- l) eseguire o fare eseguire da persona non medico veterinario interventi di modifica dell'integrità del soggetto;
- m) utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in non buono stato di salute o comunque costretti in condizioni di maltrattamento, per mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- n) offrire animali quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura, anche in ambito di attività promozionali, commerciali o di spettacolo, o quale omaggio nei medesimi contesti; questa norma non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito di iniziative con lo scopo dell'adozione;

- o) usare animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro diverso tipo di alimentazione;
- p) sopprimere gli animali d'affezione per libero arbitrio, comunque senza previa valutazione della necessità dell'eutanasia da parte di medico veterinario che abbia giudicato inguaribili i soggetti ammalati;
- q) sopprimere gli animali d'affezione, nella legittima ipotesi della precedente lett.p, senza il diretto intervento del medico veterinario;
- r) tenere gli animali senza le cure necessarie per contrastare gli stati patologici, senza i trattamenti immunitari, da documentare con idonea certificazione del medico veterinario, e in stato di infestazioni parassitarie;
- s) abbandonare gli animali, anche temporaneamente: si considera abbandono lasciare la libera circolazione dell'animale in assenza del proprietario-detentore;
- t) procurare all'animale patimenti senza fini che li giustifichino;
- u) tenere gli animali in incauta o inadeguata custodia che consenta a loro la possibile fuga.

#### Art. 10: Pet Therapy - cani per disabili – trasporto di animali su mezzi pubblici

Il comune promuove programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy, effettuati da persone o enti dotati delle necessarie cognizioni e competenze specifiche; a detto fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

Il trasporto di animali su mezzi pubblici è consentito, nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti stabiliti dall'ente gestore del servizio.

#### Art.11: Commercio degli animali

Chi vende e cede, anche occasionalmente, animali deve informare l'acquirente sulle relative esigenze fisiologiche ed etologiche in modo tale da garantire una scelta e detenzione consapevoli e responsabili.

Tale obbligo è rafforzato per il commercio degli animali esotici, non facenti parte della fauna autoctona, avuto particolare riguardo alle necessità di alimentazione, all'ambiente e al microclima specifici delle diverse specie.

L'esposizione degli animali per la vendita deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9; la violazione comporterà le sanzioni previste dal regolamento.

E' vietato il commercio e la cessione, anche occasionale, di animali non svezzati e non accompagnati dai documenti attestanti i trattamenti immunitari sostenuti.

Con provvedimenti attuativi sindacale potranno essere prescritte specifiche disposizioni relative alle caratteristiche e alle dimensioni delle gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi gli animali ed esposti gli animali a fini della vendita o ad altro diverso scopo, nonché il numero degli animali massimo da immettere in detti.

#### Art.12: Inumazione degli animali

Ferme le norme specifiche per lo smaltimento delle spoglie degli animali, è consentito il sotterramento di animali d'affezione deceduti in terreni di privati, o in aree da individuarsi a tale scopo, qualora sia escluso qualsiasi pericolo di contagio con malattie infettive o infestive trasmissibili a persone o animali.

### **Titolo V: Comuni animali d'affezione**

#### Art.13: Cani

##### a) Prevenzione del randagismo - tutela

Il comune, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali, con l'Ordine dei Medici Veterinari e con l'Azienda ULS-Area Sanità Pubblica Veterinaria, promuove l'applicazione delle normative nazionali (L.14.8.1991 n.281) e regionali (L.R. Veneto 28.12.1993 n.60; D.G.R. Veneto 6.4.2004 n.887) volte a prevenire il randagismo e a tutelare e controllare la popolazione canina e felina, a sviluppare il servizio dell'anagrafe canina e a prevedere per il futuro alla creazione di strutture pubbliche di ricovero per cani ed anche gatti, ove necessarie.

#### b) Obblighi del detentore

Fatti salvi tutti gli altri previsti dalle norme di legge o regolamentari o contenuti in provvedimenti, sono obblighi del detentore:

b1) consentire ai cani un'attività motoria regolare ed adeguata alla taglia e alla razza;

b2) effettuare giornalmente uscite all'aperto per i cani tenuti in appartamento o in recinti (box);

b3) ove non liberi in ampio ambiente protetto all'aperto, tenere i cani in recinti idonei dal punto di vista igienico sanitario, atti a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e di dimensioni idonee a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso per consentirgli, in particolare, abbondante e fisiologico movimento: sono idonei, agli scopi che precedono, i recinti di minimo mq.12 per i soggetti di piccola taglia, e di mq.16 per i soggetti di taglia media e grande, con la presenza massima di due soggetti, ed eventuale loro prole in allattamento – ogni soggetto in più comporterà l'aumento di superficie di minimo mq.6- ; il box deve essere opportunamente inclinato per il drenaggio, avere una parte ombreggiata, pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbente, riparato dai venti dominanti;

b4) ove si tenga il cane all'esterno dell'abitazione, munire lo spazio ad esso destinato di ricovero (cuccia), che deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane per garantirgli adeguato comfort e riparo dalle intemperie, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto;

b5) pulire giornalmente il box evitando ristagni di liquidi ed asportando le deiezioni.

### c) Divieti

Fatti salvi tutti gli altri divieti previsti dalle norme di legge o regolamentari o contenuti in provvedimenti, è vietato:

c1) detenere i cani a catena fissa;

c2) detenere i cani a catena mobile con anello rotante agganciato ad una fune di scorrimento di lunghezza inferiore a metri cinque ovvero posta ad altezza inferiore a metri due, comunque per periodi di tempo superiori complessivamente alle dodici ore giornaliere;

c3) detenere i cani con l'allacciamento a nodo scorsoio;

c4) lasciare i cani in libertà incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico: essi devono essere sempre accompagnati da chi in quel momento ha l'obbligo della custodia con obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, anche apposita museruola, al fine di evitare danni ad altre persone o ad altri animali; l'uso del guinzaglio potrà essere evitato nelle aree e percorsi destinati ai cani che possono essere individuati, con apposite segnaletica e delimitazioni, nell'ambito di parchi e altre aree di verde di uso pubblico, fermi comunque, anche in dette zone, l'obbligo di ottemperanza alle prescrizioni di altre norme e, in via generale,

della vigile responsabilità per l'accompagnatore perché si evitino danni a piante, animali o strutture presenti;

c5) l'accesso dei cani nelle aree destinate ai giochi dei bambini;

c6) l'accesso dei cani nei locali di vendita o somministrazione di alimenti, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata;

c7) l'accesso dei cani negli uffici pubblici e negli altri esercizi commerciali senza l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti da altre norme, della museruola; è comunque facoltà del gestore dell'attività commerciale di vietarne l'accesso con apposite segnalazioni: il detentore è tenuto al rispetto dell'ambiente al quale accede e a curare sempre e ovunque la raccolta delle deiezioni solide.

#### Art.14: Gatti

##### a) Tutela

Vale per i gatti quanto previsto dall'art. 13 lett.a) che precede.

##### b) Definizioni

I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio; la territorialità, preveduta dalla L.n.281/1991, è una caratteristica etologica che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale –habitat- dove svolgere le sue funzioni fisiologico-vitali.

Con il termine colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

Le colonie feline debbono rappresentare l'eccezionalità, frutto della spontanea aggregazione tra gli animali conspecifici; non sono da incentivare per ragioni di ordine igienico-sanitario afferenti agli stessi soggetti che vi appartengono, stante

la frequente presenza di malattie parassitarie, infettive e micotiche a cui è difficile approntare adeguate terapie e profilassi.

Restano ferme e valide le norme di fonte diversa dal regolamento per la sterilizzazione dei soggetti appartenenti alle colonie feline.

Con il termine responsabile della colonia si intende la persona che volontariamente si occupa della cura e sostentamento della colonia.

#### c) Divieti

Fatti salvi tutti gli altri divieti previsti dalle norme di legge o regolamentari o contenuti in provvedimenti, è vietato:

c1) tenere i gatti legati con qualsivoglia strumento;

c2) allontanare dal loro habitat i gatti, ad eccezione del caso di trasferimento della famiglia con la quale vivono per seguire la famiglia stessa;

c3) ove debbano essere costretti in box chiusi per ragioni terapeutiche, tenere i gatti in spazi ristretti che impediscano il movimento e lo svolgimento di tutte le funzioni fisiologiche, senza oggetti su cui arrampicarsi e per mantenere la funzionalità degli artigli;

c4) a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione della colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti usati per la loro alimentazione, riparo e cura;

c5) frapporre ostacoli o impedimenti di qualsiasi tipo alla libera circolazione dei gatti all'interno del loro habitat o usare espedienti che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno;

c6) al responsabile della colonia felina disperdere sul suolo cibo, non curare la pulizia e l'igiene dell'ambiente, soprattutto degli oggetti usati per l'alimentazione, al fine di evitare il pericolo di proliferazione di ratti o altre specie infestanti.

#### d) Status delle colonie feline – controllo sanitario e cura delle colonie feline

Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, tutelato del comune.

Il comune riconosce l'attività benemerita dei responsabili delle colonie feline; ad essi è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, nei luoghi di proprietà comunale, ove siano ivi stanziate le colonie secondo le prescrizioni di legge.

Le colonie feline censite a sensi della L.R. Veneto n.60/1993 non possono essere spostate se non per comprovate ragioni di pubblico interesse.

#### Art.15: Uccelli

Gli uccelli appartenenti alle specie sociali vanno tenuti possibilmente in coppia.

Fatti salvi tutti gli altri divieti previsti dalle norme di legge o regolamentari o contenuti in provvedimenti, è vietato:

- a) tenere gli uccelli in gabbia esposta a condizioni climatiche sfavorevoli per la specie, alle intemperie, con caldo o freddo eccessivi, luce insufficiente;
- b) tenere gli uccelli in gabbia priva di costante rifornimento di acqua e cibo e senza le necessarie pulizie ambientali;
- c) tenere gli uccelli in gabbia inadatta allo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche della specie; comunque le gabbie che accolgono gli uccelli dovranno avere le seguenti dimensioni minime: fino a due soggetti la lunghezza dovrà essere almeno tre volte l'apertura alare del volatile più grande, la profondità e l'altezza dovrà essere almeno due volte l'apertura alare del volatile più grande; per ogni esemplare in più le dimensioni devono aumentare del 10%; in caso di riproduzione, le dimensioni dovranno essere aumentate del 10%;

d) tenere gli uccelli in gabbie con numero insufficiente di posatoi, ovvero eccessivo che intralcino il movimento: la sufficienza è data dalla possibilità di distensione e battito d'ali (volo) tra un posatoio e l'altro;

e) tenere gli uccelli terricoli in gabbia, dovendo essere destinata ad essi la voliera;

f) trasportare uccelli in contenitori privi di fori per la circolazione dell'aria, o che causino sbalzi termici.

#### Art.16: Animali acquatici

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate e per quelli appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Negli acquari devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e ai soggetti l'adeguata alimentazione.

Fatti salvi tutti gli altri divieti previsti dalle norme di legge o regolamentari o contenuti in provvedimenti, è vietato:

a) porre gli animali acquatici marini in acqua dolce e viceversa;

b) lasciare gli animali acquatici in vasche senza l'ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; la disposizione vale anche per i crostacei che in nessun caso possono essere tenuti vivi nel ghiaccio o impediti nei movimenti;

c) tenere e trasportare l'ittiofauna fuori dall'acqua, pure in condizioni che ne garantiscano la temporanea sopravvivenza;

d) tenere l'ittiofauna in vasche o acquari di lunghezza inferiore al corpo del soggetto più grande moltiplicato per sette, di profondità e altezza inferiore al corpo del medesimo soggetto moltiplicato per tre; oltre i tre esemplari le dimensioni devono essere aumentate del 10% per ogni soggetto aggiunto;

e) cucinare animali acquatici vivi.

#### Art.17: Animali esotici

Ferma l'applicazione delle norme vigenti in tema di detenzione degli animali esotici, la responsabilità per essa detenzione deve essere maggiore rispetto a quella degli animali d'affezione comuni, dovendo essere retta da appropriate cognizioni e competenze sulle specie detenute per garantire le condizioni di vita maggiormente simili a quelle di provenienza.

Va disincentivata la detenzione di animali esotici in forza di scelte emotive, per l'appagamento del mero interesse del detentore, in assenza di serie ragioni che abbiano l'esclusivo riferimento al benessere dell'animale, tenuto conto delle concrete circostanze che hanno dato origine alla detenzione.

Si applicano alla detenzione delle specie esotiche le norme del regolamento stabilite in via generale dal titolo IV e quelle degli articoli 13, 14, 15 e 16 del titolo V, assimilando, per dette ultime, e per quanto possibile secondo i corretti canoni della zoologia ed etologia, al trattamento previsto per la specie quello della famiglia di appartenenza.

#### **Titolo VI: Sanzioni e disposizioni finali**

##### Art.18: Sanzioni – Sequestro - Confisca

Le norme del regolamento previste specificamente per la specie (cani, gatti), ovvero categoria (uccelli, animali acquatici), prevalgono su quelle previste in via generale per tutti gli animali; tali ultime non sono tuttavia escluse, ed anzi applicate, ove trattino materia diversa; le norme del regolamento contenenti specifici precetti prevalgono, nell'ambito della medesima materia, su quelle di contenuto più ampio generico.

Fatte salve le responsabilità derivanti da altre norme e provvedimenti, per le violazioni delle disposizioni del regolamento sono previste, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, le seguenti sanzioni amministrative per ciascuna fattispecie:

a) da euro 25,00 a euro 77,00 per l'inosservanza delle seguenti norme: art.8 lett.g; art.9, 1° comma; art.9 lett.e, h, m; art.11, 4° comma; art.13 lett.b1, b2, c2, c6, c7; art.15 lett.d, e;

b) da euro 50,00 a euro 154,00 per l'inosservanza delle seguenti norme: art.8 lett.b, c, d, e; art.9 lett.a, b, c, i, n, o, s, u; art.11, 3° comma; art.13 lett.b3, b4, b5, c1, c4, c5; art.14 lett.c2, c4, c5, c6; art.15 lett.a, b, c, f; art.16 lett.a, b, c, d, e;

c) da euro 100,00 a euro 308,00 per l'inosservanza delle seguenti norme: art.8 lett.a, f; art.9 lett.d, f, g, l, q, r, t; art.13 lett.c3; art.14 lett.c1, c3;

d) da euro 200,00 a euro 500,00 per l'inosservanza delle seguenti norme: art.9 lett.p.

Nel caso di reiterazione della violazione della medesima norma la sanzione amministrativa è aumentata della metà.

Le sanzioni amministrative saranno automaticamente aggiornate ogni quinquennio in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatasi nel periodo quinquennale precedente.

Gli organi incaricati alla vigilanza sull'osservanza del regolamento possono procedere al sequestro degli animali sui quali è stata commessa la violazione, sia a fini probatori, sia per impedire che si possano aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito amministrativo; in tale caso gli animali verranno affidati

ad enti protezionisti che si dichiarino disponibili ad accoglierli, assumendone la custodia.

Con l'ordinanza-ingiunzione può essere disposta la confisca degli animali sui quali è stata commessa la violazione delle seguenti disposizioni: art.9 lett.a, b, d, f, g, l, n, r, t; art.11, 3°comma; art.13 lett.c1, c2; art.14 lett.c1, c3; art.15 lett.a, b, sempre che appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento; la confisca è disposta tenuto conto della gravità della violazione, della reiterazione della violazione, dell'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'autore della violazione medesima.; a seguito della confisca gli animali potranno essere affidati in via definitiva presso privati o strutture che ne garantiscano il benessere.

#### Art.19: Proventi da irrogazione delle sanzioni

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative confluiranno in un apposito capitolo di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.

#### Art.20: Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi nazionali, regionali, regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali.

Dalla entrata in vigore del regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.